

Pubblicato il 09/12/2020

Sent. n. 779/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2015, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli [omissis], con domicilio eletto presso lo studio [omissis] in [omissis], Piazza della Costituzione Italiana, 64; contro

Comune di Scanzano Jonico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis] con domicilio eletto presso lo studio [omissis]

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. [omissis], concernente la demolizione di taluni manufatti asseritamente realizzati in modo abusivo;
- del verbale di sopralluogo in data [omissis];
- della nota prot. n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scanzano Jonico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. [omissis] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 1/10/2015, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento, n. [omissis], con cui il Comune di Scanzano Jonico ha ordinato la demolizione di manufatti abusivi.

Risulta in fatto quanto segue:

- i ricorrenti sono titolari di un'azienda agricola in agro di Scanzano Jonico ubicata su terreni di loro proprietà ([omissis]);
- in data [omissis], il Comune di Scanzano Jonico, all'esito di un sopralluogo in detto compendio immobiliare, ha accertato la realizzazione *sine titulo* ed in area vincolata paesaggisticamente:
 - i) di numerose strutture in ferro di dimensioni variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate (abusi identificati *sub* A, B, D, E, F del verbale);
 - ii) dell'ampliamento delle coperture di una stalla già condonata (abuso identificato *sub* C);

iii) di setti murari in cemento armato di altezza variabile (sino ad un massimo di mt 2,50) e di ampie dimensioni (mt 15,00 x mt 45,00; mt 37,70 mt x 18,00), nonché dell'ampliamento di mq 255 della superficie della concimaia (abusi identificati *sub G e H*);

- detti abusi sono stati stigmatizzati dal predetto Comune con l'ordinanza demolitiva impugnata, adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- *“Violazione dell'art. 97 Cost. – Violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per difetto di istruttoria”*.

L'ordinanza demolitiva sarebbe illegittima perché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

- *“Violazione dell'art. 97 Cost. – Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela dell'affidamento del privato - Eccesso di potere per difetto di istruttoria”*.

Gli accertamenti esperiti dall'Amministrazione comunale sarebbero inattendibili perché fondati su elementi scarsamente probanti (in specie aerofoto presenti sul sito della Regione Basilicata e su Google Maps).

Sotto altro profilo, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle predette opere avrebbe richiesto, ai fini dell'emanazione dell'ordine di demolizione, una più compiuta motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione delle opere.

- *“Violazione degli artt. 6, 10 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 – Violazione del D.lgs. n. 42/2004 - Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela dell'affidamento del privato - Eccesso di potere per difetto di istruttoria”*.

Alcuni dei manufatti oggetto di demolizione non richiederebbero alcun titolo abilitativo in quanto riconducibili alla nozione di pergolato. Altri, invece, non avrebbero alterato significativamente lo stato dei luoghi e, dunque, sarebbero sanabili.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Scanzano Jonico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. All'udienza pubblica del 2/12/2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

In relazione al primo motivo, è dirimente evidenziare che la dedotta violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 va riguardata alla luce dell'art. 21-*octies*, co. 2, della medesima legge. Talché, non constando agli atti elementi che, ove introdotti nel procedimento, avrebbero potuto modificarne l'esito, l'inosservanza in questione assume carattere meramente formale e, in quanto tale, va respinta. Tanto più che le determinazioni in materia edilizia - ivi comprese quelle espressione del potere di vigilanza e sanzione - sono notoriamente connotate in senso rigidamente vincolato e hanno natura doverosa, il che esclude il rispetto delle regole partecipative (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sez. II, 8/10/2020, n. 5970).

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Quanto al profilo di censura che attiene all'attendibilità degli accertamenti di polizia edilizia all'origine della determinazione impugnata, va anzitutto evidenziato che - contrariamente a quanto opinato nel ricorso - i rilievi in addebito sono la risultante di un documentato sopralluogo esperito dai tecnici comunali, nel corso del quale sono state compiute, secondo quanto risulta dal relativo verbale (atto pubblico fidefacente), riscontri e misurazioni *in loco*. Il che esclude, dunque, che l'accertamento sia stato affidato - sotto il versante istruttorio - esclusivamente ai rilievi aerofotogrammetrici. A questi ultimi, peraltro, va riconosciuta, in assenza di indici di inaffidabilità (in specie non forniti), una qualificata valenza probatoria.

D'altra parte, è risolutiva la constatazione per cui il medesimo ricorso è corredato da un elaborato peritale (valorizzato dai ricorrenti nell'articolazione del terzo motivo di impugnazione) che, pur negando sotto altro versante la necessità di un previo titolo abilitativo per la realizzazione delle opere

censite nel verbale di sopralluogo comunale (con le caratteristiche e le dimensioni ivi riscontrate), ne ammette *apertis verbis* l'esistenza con le caratteristiche indicate negli atti comunali (e qui, contraddittoriamente, negata).

Destituito di fondamento è anche il profilo di censura che invoca la tutela dell'affidamento del privato, in quanto costituisce orientamento consolidato che il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di alcun affidamento e non grava l'Amministrazione di uno specifico onere di motivazione in merito all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso da considerarsi *in re ipsa* (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. II, 9/10/2020, n. 6023).

Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, va escluso che le strutture realizzate dai ricorrenti, indicate sub i), siano riconducibili alla nozione di pergolato, non possedendone i requisiti dimensionali (trattasi di opere di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattasi di opere non precarie o ornamentali, ma poste di un compendio produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli). Il che le assoggettava, dunque, secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal Comune ed in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/8/2018, n. 5008; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22/5/2018, n. 875; T.A.R. Campania, sez. II, 26/11/2019, n. 5580), a preventiva autorizzazione secondo la disciplina del D.P.R. n. 380/2001, nonché - in considerazione del vincolo paesaggistico cui è astretta l'area di ubicazione - a previo parere ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo ai manufatti indicati sub ii) e iii), su cui peraltro il ricorso si limita ad invocare - invero assertivamente - lo scarso impatto paesaggistico, in quanto necessitanti, per intrinseche caratteristiche (trattasi di chiare opere edificatorie, rilevanti dal punto di vista volumetrico), la previa formazione di un idoneo titolo abilitativo.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

6. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune intimato, quantificandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO